



COMUNE DI CHIEVE (CR)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA MUNICIPALE

"IUC"

Approvato con deliberazione C.C. n.23 del 30.04.2014

Modificato con deliberazione C.C. n. 16 del 28.05.2015

Modificato con deliberazione C.C. N. 17 del 28.04.2016

Modificato con deliberazione C.C. N. 5 del 30.03.2017

INDICE

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

PARTE SECONDA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

(Tributo sui servizi indivisibili)

PARTE QUARTA

Regolamento per REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'I.M.U.

(Imposta Municipale Propria)

PARTE PRIMA

Disciplina generale della IUC

Art. 1 – Disciplina dell'imposta unica comunale "IUC"

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

c) per quanto riguarda l'imposta IMU vengono riprese e modificate le disposizioni già applicate in ambito IMU, regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n 05 del 16.04.2012 e modificato con deliberazione C.C. n 19 del 26.06.2013.

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI)
INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del regolamento
- Art. 2. Istituzione del tributo
- Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 5. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 6. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 7. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 8. Soggetti passivi
- Art. 9. Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 10. Produzioni di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 11. Determinazione della base imponibile
- Art. 12. Tariffa del tributo
- Art. 13. Determinazione della tariffa
- Art. 14. Piano Finanziario
- Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17. Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 19. Obbligazione tributaria
- Art. 20. Servizio attivo
- Art. 21. Istituzioni scolastiche statali
- Art. 22. Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND
- Art. 23. Tributo giornaliero
- Art. 24. Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 25. Riduzioni tariffarie
- Art. 25 bis. Ulteriori Riduzioni ed agevolazioni
- Art. 26. Riduzioni all'utenza domestica
- Art. 27. Riduzioni all'utenza non domestica

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E PENALITA'

- Art. 28. Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 29. Riscossione
- Art. 30. Rimborsi e compensazioni
- Art. 31. Importi minimi
- Art. 32. Funzionario Responsabile
- Art. 33. Verifiche ed accertamenti
- Art. 34. Sanzioni e interessi
- Art. 35. Riscossione coattiva
- Art. 36. Trattamento dei dati personali

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 38. Clausola di adeguamento

Allegati

Tabella A) Utenza Domestica

Tabella B) Utenze Non Domestiche comuni fino a 5.000 abitanti

Allegato C) Rifiuti assimilate ai urbani

Allegato D) Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

TITOLO I°

ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale - IUC, prevista dai commi dal 639 al 705, dell'art 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati a recupero e smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato Art. 1 della Legge di Stabilità 2014.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Istituzione del tributo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito il tributo TARI, a copertura dei costi relativi il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati a recupero e allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto del D.P.R. n. 158/1999.
3. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Articolo 3

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006, dalle disposizioni locali in materia di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Per la nozione e la classificazione dei rifiuti si rinvia alle norme del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Articolo 4

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, elencate nell'allegato C), esclusi i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo.
2. Per poter essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti prodotti dalle UND devono in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - per le tipologie raccolte p.a.p.: i rifiuti devono rientrare in una delle tipologie di raccolta previste dal contratto di igiene ambientale; essere correttamente differenziati; essere esposti in contenitori svuotabili con le attrezzature in dotazione al gestore del servizio;
 - per i rifiuti ritirati in piattaforma: i rifiuti devono rientrare tra i CER presenti nell'autorizzazione dell'impianto, in quantità compatibile con le quantità/volumi autorizzati. Inoltre le UND devono essere in possesso dell'autorizzazione al trasporto dei propri rifiuti e del Formulario di identificazione dei rifiuti.
3. I rifiuti, così come individuati nei commi precedenti sono assimilati ai rifiuti urbani se il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti di cui all'allegato C) e la superficie complessiva dell'utenza (in mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non supera il valore del corrispondente parametro Kd massimo, di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 5
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'Art. 185, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento.
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. n. 117/2008.

Articolo 6
Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II°
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 7
Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché siano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
2. Sono escluse dalla tassazione:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo e/o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
5. Sono esenti le utenze prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliare (servizio idrico, gas e altri), per le quali non è possibile la cessazione autonoma.
6. Definizioni:
 - a) locali: strutture stabilmente infisse a suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) aree scoperte: sia superfici prive di "locali" di cui alla lett. a), come, a titolo esemplificativo, le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti.
 - c) utenze domestiche: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) utenze non domestiche: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, e le attività produttive in genere.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Articolo 8 **Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. In caso di decesso del soggetto destinatario gli eredi sono obbligati in solido.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli altri diritti e obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Il Funzionario responsabile, designato ai sensi della vigente normativa, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'Art. 1117 del codice civile e al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal precedente comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali e aree dei partecipanti al condominio e al centro commerciale integrato.
4. Per le abitazioni e relative pertinenze o accessori, locate ammobiliate a non residenti, il tributo è dovuto dal proprietario dei locali per l'intero anno anche in caso di locazioni per periodi inferiori all'anno, ed è associato ad un nucleo di persone pari a quanto indicato all'Articolo 17 del presente regolamento.
5. Per famiglia anagrafica si deve intendere l'insieme di persone legate da qualsiasi vincolo, coabitanti e aventi dimora abituale nell'unità immobiliare di tipo abitativo, così come definita e iscritta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano.
6. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) il tributo è dovuto da chi gestisce l'attività; i locali di cui sopra sono quelli per i quali l'attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa/segnalazione di inizio attività rilasciata dal competente ufficio.
7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Articolo 9 **Locali e aree scoperte non soggetti al tributo**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

Utenze domestiche

- a) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'Art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- c) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- e) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- f) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

Utenze non domestiche

- a) centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - c) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - d) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - e) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - f) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - g) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - h) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti (le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio);
 - i) superfici di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione, tutti i locali a essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, ecc..
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 10

Produzione di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
2. Per utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora la superficie da assoggettare alla tariffa risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dei locali, le riduzioni nelle percentuali cui alla allegata Tabella D). Le percentuali di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.
3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma (puramente indicativo) si farà riferimento a coefficienti di valutazione che tengano conto, oltre che alla tipologia del rifiuto prodotto, per quella parte assimilabile all'urbano e conferibile al servizio di raccolta, alla presunta quantità e qualità dello stesso.
4. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parte dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

TITOLO III°

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Articolo 11

Determinazione della base imponibile

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre

rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestable.
4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga ovvero da misurazione diretta.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadro per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadro.
6. Le medesime disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle unità immobiliari per le quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'Art. 19, comma 10 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, come integrato dall'Art. 2, comma 5-bis del D.L. n. 225/2010, con modificazioni, dalla Legge n. 10/2011.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

Articolo 12

Tariffa del tributo

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/1999, degli Articoli 16 e 18 del presente Regolamento.
3. La tariffa è determinata annualmente in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Articolo 13

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (QUOTA FISSA) e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (QUOTA VARIABILE), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'Art. 15 del D.lgs. n. 36/2003.
2. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'Art. 33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nel presente regolamento. Si ritiene tuttavia che, sulla base delle singole specificità locali e con idonea motivazione, sia possibile aggregare o disaggregare ulteriormente le categorie.
4. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche sono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al D.P.R. n. 158/1999.
 - c) Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Articolo 14

Piano Finanziario

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto gestore del servizio, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli investimenti necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie.
2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
3. Ai costi indicati nel piano finanziario sostenuti dal gestore del servizio sono aggiunti i costi sostenuti direttamente dal Comune sia inerenti le fasi del servizio da esso espletate, comprese le quote di ammortamento per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, sia riferiti a costi amministrativi relativi alla gestione del tributo, che alla sua riscossione, che all'eventuale contenzioso, nonché per la costituzione del fondo svalutazione crediti, per il premio per la raccolta differenziata, per l'attività del recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, e ogni altro costo connesso a sgravi o rimborsi. Dal costo così determinato sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, al netto della riduzione del tributo riconosciuta nei confronti degli utenti.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo e in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/99.

Articolo 15

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, come riportato all'Articolo 16 del presente regolamento, sino a che non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
2. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, va individuata sulla base dell'attività effettivamente svolta sulle superfici.
4. Qualora sulla stessa superficie si svolgano promiscuamente più attività, è da attribuirsi quella della categoria prevalente (rifiuti).
5. Nel caso di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.
6. Per i locali adibiti a utenze domestiche, ove la parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
7. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Articolo 16
Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 17
Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sessanta giorni.
4. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 28 fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di cui all'art.29, del presente regolamento – parte seconda, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, come residenti, non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano collocato in casa di riposo (se monocomponente si applicherà solo parte fissa);
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
7. Alle utenze intestate ai soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione, viene associato ai fini del calcolo della tariffa un numero di occupanti pari a UNO (1), fatte salve le verifiche d'ufficio e la possibilità da parte dell'utente di comunicare il numero effettivo.
8. Anche nel caso in cui l'Utenza domestica non residente sia costituita da una abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel comune, il numero degli occupanti viene fissato convenzionalmente secondo indicazione del comma precedente.
9. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Articolo 18
Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, allegata tabella A), secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del D.P.R. n. 158/1999, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 19
Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° del mese successivo all'occupazione, detenzione o possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione.
3. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo Articolo 30 -Rimborsi e compensazioni.

Articolo 20

Servizio attivo

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito e attivo.
2. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persona o all'ambiente, il tributo è dovuto, dai contribuenti coinvolti, nella misura del 20% del tributo.
3. Nelle zone in cui non si effettua la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40% in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri, calcolati su strada carrozzabile e a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
4. La riduzione di cui al precedente comma, in caso di fuori zona, deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo, con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo di "Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione" e viene meno a decorre dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.
5. L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione del tributo.

Articolo 21

Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) continuano ad applicarsi le norme dell'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 22

Tariffa puntuale per rifiuti ingombranti e scarti vegetali conferiti da UND

1. I rifiuti ingombranti indifferenziati e vegetali conferiti dalle utenze non domestiche presso le piattaforme sovracomunali e/o centri di raccolta dotati di sistema di pesatura e accompagnati da formulario di identificazione verranno imputati in tariffa variabile, per quantitativi conferiti superiori a 10 Tonnellate e solo per la quota di costo relativa allo smaltimento.
2. Per il calcolo di questa quota di tariffa variabile, si utilizzano i dati effettivi registrati al 31.12 di ogni anno e la tariffa viene imputata a consuntivo.

Articolo 23

Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e i termini previsti per il Canone per l'occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'Art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 24
Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'Art.19 del D.lgs. n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

TITOLO IV°
RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 25
Riduzioni tariffarie

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) Locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma non ricorrente purché non superiori a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%. Per le utenze non domestiche (attività), le condizioni appena richiamate devono risultare dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi;
 - c) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero per motivi di studio o di lavoro: riduzione del 30%;
2. Nel caso in cui si verifichi l'interruzione del servizio per la durata continuativa di 30 gg., la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
- 2.bis La tariffa del tributo è ridotta del 50% per le superfici relative alle aree scoperte operative delle utenze non domestiche, con una destinazione specifica a servizio dell'attività.
3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione (Articolo 28). Le riduzioni cessano, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
5. La riduzione complessiva non può comunque superare il 50% delle quote fissa e variabile.

Articolo 25 bis
Ulteriori Riduzioni ed agevolazioni

1. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico – sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), applicando un abbattimento della tariffa nella misura del 30%, per tenere conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della localizzazione in area agricola. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarità a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata dagli uffici competenti del Comune, dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre alla applicazione delle eventuali sanzioni previste.
2. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013.

Articolo 25 ter
Riduzioni per esercizi pubblici privi di apparecchi con vincita di denaro

1. Per le utenze non domestiche che esercitano, a titolo principale, attività di bar, ristorante o di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di non avere installato, di non installare o di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 15% sulla tariffa TARI.

2. Sono in ogni caso escluse le utenze che non possono per legge installare i sopra citati apparecchi.
3. Tale riduzione si applica:
 - Ai circoli ricreativi limitatamente alla parte di superficie destinata ad attività di tipo bar con somministrazione;
 - Per le attività in regola con i pagamenti negli anni precedenti della tassa dei rifiuti (TARSU- TARES e TARI)
 - La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare all'Ufficio Tributi del Comune a pena di decadenza entro il 31 Gennaio di ogni anno.
4. Per l'anno 2017 di entrata in vigore della riduzione in argomento, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 02 Maggio 2017.
5. In caso di disinstallazione di impianti, la riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della relativa attestazione.
6. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, l'utente è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.
7. La riduzione di cui al presente articolo sarà soggetta a controlli da parte della Polizia Locale.
8. Le riduzioni ed agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013.

Articolo 26 **Riduzioni all'utenza domestica**

1. Il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche per la raccolta differenziata.
2. Ferma restando la copertura integrale dei costi, obiettivo del presente regolamento è di introdurre, in accordo alla organizzazione del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. Le forme di riduzione verranno stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 26 bis **Riduzioni all'utenza domestica – Compostaggio Domestico**

1. Oltre alla raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti, il Comune incentiva la pratica del cosiddetto "compostaggio domestico". Agli utenti che effettuano tale pratica in modo continuativo (per più di 6 mesi in un anno), utilizzando i rifiuti vegetali e gli avanzi biodegradabili del cibo prodotti dal proprio nucleo familiare concede, previa richiesta scritta, una riduzione pari al 15% della componente variabile della tassa smaltimento rifiuti.
2. I requisiti e le condizioni necessarie per ottenere tale riduzione tributaria sono i seguenti:
 - a) possesso o disponibilità, dimostrabile o documentabile, da parte del contribuente di un'area pertinenziale dell'abitazione superiore a 80 mq.
 - b) pratica reale e continuativa, verificabile in ogni momento da parte del Comune mediante personale dipendente o delegato dal Sindaco in possesso di specifico documento di riconoscibilità, del compostaggio domestico, utilizzando una o più tra le tecniche possibili (cumulo, rete, compostiera fissa o rotante, cassetta con lombrichi, ecc.);
 - c) effettuare il compostaggio esclusivamente con compostiere chiuse in aree superiori a 80 mq e inferiori a 1.000 mq oppure se la distanza del luogo di compostaggio è inferiore a 5 metri dal confine dell'abitazione più vicina;
 - d) divieto di comportamenti atti a recare danni a terzi;
 - e) divieto di conferire scarti vegetali ed organici alla raccolta ordinaria dei rifiuti solidi urbani.
3. L'applicazione della riduzione tariffaria per compostaggio domestico avrà luogo solo se verranno rispettati i criteri sopra citati.
4. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Tributi e ha valore dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'agevolazione viene calcolata a consuntivo, col rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
5. Per l'anno 2017, i cittadini che dichiarano di praticare il compostaggio in modo continuativo già da alcuni anni e presentano istanza entro e non oltre il 02 maggio 2017, hanno diritto a beneficiare della riduzione per l'intero anno 2017.
6. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni e i requisiti sopra descritti.
7. Nel caso in cui venga meno la possibilità e/o la volontà di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio Tributi e il beneficio tariffario decade dal mese successivo alla dichiarazione fatta.
8. Il Comune potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari al mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tassa, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando sanzioni e interessi previsti dalla normativa.

Articolo 27

Riduzioni all'utenza non domestica

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, Legge n.14/2014, per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della sola quota variabile del tassa sui rifiuti dovuta, rapportato alla quantità di rifiuti urbani o assimilati e alle percentuali di cui alla lettera a), che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nel rispetto delle vigenti normative, oppure vengano smaltiti autonomamente ed a proprie spese da parte del produttore, producendo una risparmio di spesa per il Comune a livello di costi di conferimento in discarica. Si stabilisce:
 - a) la riduzione, che comunque non potrà essere superiore, nella misura massima, al 40% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria non domestica;
 - b) nel calcolo dei quantitativi avviati al riciclo e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti riciclati, conferiti al servizio pubblico e i rifiuti da imballaggio non assimilati, avviati al recupero.
2. Le attività che donano i prodotti destinati a uso alimentare prossimi alla scadenza ad associazioni benefiche con le quali sia stata stipulata apposita convenzione possono usufruire di una riduzione dell'indice Kd, nelle stesse modalità previste per l'avvio a recupero, fornendo la dichiarazione delle associazioni destinatarie dei prodotti.
3. Gli interessati sono tenuti a produrre all'Ufficio Tributi, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione- resa ai sensi di legge - attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale tali rifiuti sono stati conferiti.
4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
5. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (MUD), o altra documentazione di equivalente contenuto, per l'anno di riferimento e l'attestazione dell'attività svolta dal soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
6. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
7. Per i locali e le aree delle utenze non domestiche non stabilmente attive, adibiti ad attività stagionali e periodiche e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. Sulla quota fissa e variabile sarà applicato un coefficiente di riduzione rapportato al periodo di conduzione e risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

TITOLO V°

DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, RIMBORSI E PENALITÀ

Articolo 28

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione è presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, debitamente sottoscritta in originale, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso.
4. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo e comunque alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
5. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo, a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC con firma digitale.
6. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio tramite PEC. La tassazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

7. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modifiche dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine indicato al punto 4 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14 o della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
9. La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione (via/viale/piazza, n° civico e n° interno ove esistente), superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Copia planimetria dell'immobile;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti occupanti;
- g) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società.
 - d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile, superficie catastale e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati e loro partizioni interne, superfici aree scoperte e relative destinazioni d'uso, allegando le relative planimetrie aggiornate;
 - e) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
10. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o da uno dei soggetti conviventi, oppure dal proprietario dell'immobile in caso non sia possibile reperire l'inquilino, entro il termine indicato al punto 4 del presente articolo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
 11. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 12. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 4, se più favorevole.
 13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 29

Riscossione

1. L'applicazione e la riscossione del tributo TARI è attribuita al Comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune, tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.lgs. 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, anche per posta semplice, contenente per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e provinciale.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate, cadenti il 16 del mese di luglio, settembre e novembre di ogni anno. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 settembre di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'Art. 1, comma 166 della Legge n. 296/2006.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, saranno conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'Art. 19 del D.lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato Art. 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 33.

Articolo 30

Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente Articolo 29, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, secondo il criterio dettato dall'Art.1, comma 165 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 31

Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto risulti inferiore ad € 12,00.
2. il versamento della tariffa giornaliera non è dovuto qualora l'importo dovuto risulti inferiore a € 2,00.
3. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 32

Funzionario responsabile

1. A norma del comma 692, dell'art.1 della Legge di Stabilità 2014, la Giunta Comunale designa il Funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Articolo 33

Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente Articolo 28 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere a uffici pubblici o a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Funzionario Responsabile del Tributo, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'Art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui all'Art. 1, commi 179-182 della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni;Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente Articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali e aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'Art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione a decorrere dall'annualità in cui è stato notificato l'accertamento.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.
6. Le attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate, in virtù delle norme vigenti (Art. 7, comma 2, lettera gg-quater e seguenti del D.L. n. 70/2011) a ditta esterna quale soggetto indicato nell'Art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97.
7. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla commissione tributaria competente per territorio, secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 546 del 31.12.1992 e s.m.i.
8. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, come riformulato dal D.lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Articolo 34 **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'Art. 13 del D.lgs. n. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'Art. 17, comma 3 del D.lgs. n. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'Articolo 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi calcolati in base al tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Articolo 35 **Riscossione coattiva**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 34, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 36 **Trattamento dei dati personali**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 1.bis Le modifiche al presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.
2. Dalla stessa data è soppressa:
 - a) la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
 - b) la TARES di cui all'art. 14 del decreto legge 201/2011.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Articolo 38

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Tabella A) Utenza Domestica

Numero componenti familiari
1
2
3
4
5
6 e oltre

Tabella B) Utenze Non Domestiche comuni fino a 5.000 abitanti**Classe 1 - musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali, Associazioni o istituzioni politiche, Associazioni o istituzioni culturali, Associazioni o istituzioni sindacali, Associazioni o istituzioni previdenziali, Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro, Associazioni o istituzioni benefiche, Associazioni o istituzioni tecnico-economiche, Associazioni o istituzioni religiose, Associazioni per la promozione e la difesa dell'ambiente e dei diritti degli animali, Oratori parrocchiali e luoghi destinati ad ospitare attività analoghe, Scuole di ballo, Sale da gioco, Sale da ballo e divertimento, Musei e gallerie private, Scuole parificate di ogni ordine e grado, Scuole private di ogni ordine e grado, Asili nido, Centri di assistenza alle persone diversamente abili, Locali dove si svolgono attività educative gestite da soggetti privati, Centri di istruzione e formazione lavoro, Teatri parrocchiali

Classe 2- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Distributori carburanti, Aree scoperte distributori carburante, Campeggi

Classe 3- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 4 - Esposizioni, autosaloni

Saloni o locali finalizzati all'esposizione di autovetture anche se l'attività di vendita si svolge in altra sede, Saloni esposizione in genere, Esposizione di monumenti funebri e locali ad essa collegati, Gallerie d'asta; Autorimesse in genere, Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio, Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano, Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti, Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc., Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio, Magazzino deposito in genere senza vendita, Magazzini deposito di stoccaggio, Attività di giardinaggio

Classe 5 - Alberghi con ristorante

Alberghi, pensioni, affittacamere, Affittacamere e alloggi, Agriturismi, Bed and Breakfast, Case albergo, Locande, Ostelli per la gioventù, Foresterie – con ristorazione

Classe 6 - Alberghi senza ristorante

Alberghi, pensioni, affittacamere, Affittacamere e alloggi, Agriturismi, Bed and Breakfast, Case albergo, Locande, Ostelli per la gioventù, Foresterie – senza ristorazione

Classe 7 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani, Case di cura e riposo, Case per ferie, Colonie, Caserme e carceri, Collegi ed istituti privati di educazione, Collettività e convivenze in genere, Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 8 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici, Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli, Uffici Postali, Studi legali, Studi tecnici, Studi commercialisti/ragioneria, Studi medici/sanitari/veterinari, Studi privati, Studi di registrazione sonora, Studi di ingegneria, Uffici generici, Studio fotografico, attività di videoediting, Autoscuole, Laboratori di analisi generici, Laboratori odontotecnici, Agenzie di informazioni commerciali, recupero crediti, Agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione e attività connesse, Attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco, Internet point, Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi, Emittenti radio tv pubbliche e private, Pompe funebri, Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse, Laboratori di sviluppo e ricerca, Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, Servizi di supporto alle imprese, Attività dei call-center e dei customer-service, Organizzazioni di convegni e fiere, Attività di noleggio di autoveicoli, beni per uso personale e per la casa, di attrezzature e beni materiali, Servizi di vigilanza privata, Attività di mediazione immobiliare, Attività di consulenza e di orientamento scolastico, Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi,

Attività di pulizia e disinfestazione (pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici, pulizie all'interno di immobili ed altre strutture, pulizie specializzate all'interno e all'esterno degli edifici).
Classe 9 - Banche ed istituti di credito
Istituti bancari di credito, Istituti assicurativi pubblici, Istituti assicurativi privati, Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati, Attività dei servizi finanziari, Attività delle assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione, Attività delle società di partecipazione (holding), Attività economiche (finanziarie, assicurative ecc.) di POSTEITALIANE
Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
Negozi: librerie, cartolerie, profumerie, gioiellerie, oreficerie, negozi di abbigliamento, negozi di ferramenta, negozi di articoli casalinghi e per la persona, Esercizi commerciali genere non alimentari, negozi di pelletterie e calzature, esercizi di vendita di beni durevoli, uffici delle attività commerciali, chioschi vendita generi non alimentari, esposizioni e vendita di mobili, elettrodomestici e simili, esercizi di vendita di beni all'ingrosso generi vari, Negozi mercerie e filati, Locali deposito materiali edili, legnami ecc. con attività di vendita , Mercato Pubblico Comunale, Magazzini per l'esercizio del commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di beni durevoli
Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Esercizi commerciali non alimentari tra cui: Edicole giornali, Tabaccherie, Ricevitorie lotto totip totocalcio, Farmacie, Copisterie, Mini market/bazar non alimentari, Locali di vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari
Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, solarium ecc., Parrucchieri e barbieri, Servizi di cura per gli animali di compagnia, Elettricista, Vetraio, Lavanderia a secco, Falegname, produzione di mobili in legno per arredo domestico, Idraulico (riparazione, installazione manutenzione, impianti idraulici, scaldacqua a gas), Legatore, Tipografo, Tappezziere, Attività di serigrafia, Attività di preparazione alla stampa , fotoincisione, Riparazione calzature e articoli da viaggio, Realizzazione matrici per la stampa di etichette autoadesive di carta o plastica, Restauro mobili in legno, Attività di verniciatura/laccatura di mobili in legno grezzo, Installazioni impianti elettrici, automazione macchinari, robotica, Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori, Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari, Attività di cromatura e trattamenti di metalli in genere, Laboratorio per la lavorazione di metalli preziosi, Laboratorio di sartoria, Laboratori e botteghe artigiane in genere, Laboratorio per la riparazione di apparecchi radiotelevisivi, Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Officine per la riparazione di autoveicoli e/o motoveicoli, Officine per la riparazione di biciclette e/o ciclomotori, Carrozzerie, Elettrauto, Officine per la rettifica di parti meccaniche, Officine per la tornitura, Officine in genere, Officine per la riparazione pneumatici
Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione
Stabilimenti industriali, Attività edili, marmisti, lidi e autodemolitori, uffici e magazzini delle attività industriali
Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici
Attività artigianali di produzione beni specifici, Lavorazione, argentatura e taglio del vetro piano, Lavorazione del marmo per la realizzazione di monumenti funebri, Lavorazione, taglio e sagomatura di ferro per edilizia prefabbricata, residenziale e pubblica, Fabbricazione di mobili non metallici per uffici e negozi, Fabbricazione di guarnizioni in silicone mediante estrusione, Fabbricazione di gadget in plastica, Fabbricazione di prodotti in legno (esclusi i mobili), Fabbricazione di indumenti da lavoro, Fabbricazione di borse e prodotti in pelle, Fabbricazione di tende da sole e veneziane, Fabbricazione di macchine per la lavorazione della plastica (saldatrici, piegatrici, riscaldatrici)
Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
Ristorazione con somministrazione, ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, Kebab, Trattorie, Self – service, pub, Pizzerie, Tavole calde con o senza bar, Agriturismo, Osterie con cucina, Attività rientranti nel comparto

della ristorazione, Mense popolari, Refettori in genere, Mense aziendali, Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione, Birrerie, Osterie senza cucina, Hamburgerie
Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria
Bar e altri esercizi simili senza cucina, Bar collegati ad attività alberghiera, Caffè, Bar pasticcerie, Gelaterie, Produzione di pasticceria fresca inclusa la vendita diretta al pubblico effettuata dai laboratori in una sede diversa da quella della produzione, Produzione di pasticceria fresca senza vendita diretta al pubblico e/o all'ingrosso
Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
Negozi confetterie e dolci in genere, Negozi generi alimentari, Panifici per la produzione di prodotti di panetteria fresca, Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili con o senza vendita diretta al pubblico, Latterie, Macellerie, Salumerie, Pollerie, Prodotti ittici (pesce, ecc.), Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso, Bottiglierie, Magazzino per la vendita di vino – liquori - bevande alcoliche al dettaglio - all'ingrosso "porta a porta" e per corrispondenza, Locali/magazzini vendita ingrosso generi alimentari anche non compresi nella stessa classe
Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste
Plurilicenze alimentari e/o miste, Mini market non alimentari oppure misti non alimentari ed alimentari (esclusivamente prodotti confezionati) escludendo la vendita di prodotti alimentari "freschi"
Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
Negozi di frutta e verdura compresa la vendita di prodotti diversi anche confezionati (alimentari e non alimentari), Pescherie, Negozi di fiori, Locali vendita serre
Classe 21 - Discoteche, night club
Night clubs, Ritrovi notturni con bar ristoro, Clubs privati con bar ristoro, sale da ballo e da divertimento

Allegato C) Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Articolo 3 del presente regolamento, a condizione che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e nel rispetto della normativa e del contratto di I.A. vigenti, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simili - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'Art.2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Allegato D)**Tabella di riduzione delle superfici per utenze non domestiche in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali**

Utenze non Domestiche	perc/rid.
✓ lavanderie a secco, tintorie non industriali:	30 per cento;
✓ laboratori fotografici, eliografie:	40 per cento;
✓ autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti:	35 per cento;
✓ gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici:	20 per cento;
✓ laboratori d'analisi:	25 per cento;
✓ autolavaggi, autoservizi, autorimesse:	30 per cento;
✓ allestimenti insegne:	25 per cento;
✓ tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:	30 per cento;
✓ Magazzini senza alcuna vendita diretta	20 per cento

PARTE TERZA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TASI

INDICE

TITOLO I

Disposizioni generali

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Indicazione analitica dei servizi indivisibili

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

- Art. 4. Presupposto dell'imposta
- Art. 5. Soggetti passivi

TITOLO III

Determinazione dell'imposta

- Art. 6. Base imponibile
- Art. 7. Determinazione delle aliquote
- Art. 8. Detrazioni
- Art. 9. Riduzioni ed esenzioni
- Art. 9 bis. Riduzione abitazioni concesse in comodato a parenti

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

- Art. 10. Dichiarazioni
- Art. 11. Modalità di versamento
- Art. 12. Rimborsi e compensazioni
- Art. 13. Attività di controllo e sanzioni
- Art. 14. Riscossione coattiva
- Art. 15. Entrata in vigore
- Art. 16. Clausola di salvaguardia

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, gli immobili e le aree soggette al tributo.

Art. 3 – Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO II

Presupposto e soggetti passivi

Art. 4 – Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, dal 2016, delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale (come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del D.L. n.201/2011) dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

Art.5 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
1. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 4^{bis} nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la tasi nella percentuale stabilita dal comune nella delibera consiliare di approvazione delle aliquote TASI 2015.
2. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. Anche in tali casi in presenza di omessi o parziali versamenti, resta comunque salva la possibilità, per il Comune, di pretendere il pagamento dell'intero tributo o di quella parte di esso non versata, da parte di uno qualsiasi dei condebitori solidali.
- 5.^{bis} In caso di pluralità di detentori, uno di essi presenta la dichiarazione TASI ed effettua il versamento dell'intero tributo relativo a quell'unità immobiliare, salvo il diritto di regresso verso gli altri codetentori, quali coobbligati solidali.
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'imposta deve essere calcolata conteggiando per intero il mese, nel quale il possesso o la detenzione dell'immobile si siano protratti per almeno 15 giorni.

TITOLO III **Determinazione dell'imposta**

Art. 6 Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 7 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art.7 Determinazione delle aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Dal 2016, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. il comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Art. 8 – Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 9 Riduzioni ed esenzioni

4. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 7, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147/2013, modificata dal D.L. 16/2014, nei seguenti casi:
 - a. abitazioni con unico occupante;
 - b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e. fabbricati rurali ad uso abitativo.
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art.1 della legge 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al precedente comma, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
6. Sono esenti da TASI gli immobili che versino nelle condizioni di cui all'art. 1 comma 3 del D.L. 16/2014.

Art. 9 bis - Riduzione abitazioni concesse in comodato a parenti

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - Il contratto sia registrato;
 - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
2. Il presente beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

TITOLO IV

Dichiarazioni, accertamento e riscossione

Art. 10 Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. La dichiarazione TASI, ai sensi dell'art. 1 comma 685 Legge 14/2013, conserva efficacia per le annualità successive, sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, in tal caso la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazione.
- 1.bis Nel caso di occupazione in comune di unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche solo da uno degli occupanti. In caso di pluralità di possessori, ai fini della semplificazione, di cui all'art. 5 comma 5, è possibile presentare dichiarazioni differenziate per percentuali di possesso.

Art. 11 Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 12 Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 13 Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
12. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla commissione tributaria competente per territorio, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 546 del 31.12.1992 e s.m.i.
13. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, come riformulato dal D.lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 14– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.
1.bis Le modifiche al presente regolamento evidenziate entrano in vigore dal 1° gennaio-2016.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 16 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

PARTE QUARTA
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto	
Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati	
Art. 3 – Definizione di aree fabbricabili e terreni agricoli	
Art. 4 - Soggetti passivi.....	
Art. 5 - Soggetto attivo.....	
Art. 6 - Base imponibile	
Art. 7 - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili	
Art. 8 - Riduzioni abitazioni concesse in comodato a parenti	
Art. 9 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta	
Art. 10 - Nozione di abitazione principale e pertinenze.....	
Art. 11 - Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze.....	
Art. 12 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale	
Art. 13 - Esenzioni	
Art. 14 - Versamenti.....	
Art. 15 - Dichiarazione	
Art. 16 - Attività di controllo ed interessi moratori	
Art. 17 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.....	
Art. 18 - Riscossione coattiva	
Art. 19 - Rimborsi e compensazione	
Art. 20 - Incentivi per l'attività di controllo.....	
Art. 21 - Contenzioso	
Art. 22 - Funzionario Responsabile	
Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento	

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto d'imposta e definizione di fabbricati

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, nonché i terreni incolti.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

Art. 3 – Definizione di aree fabbricabili e terreni agricoli

1. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenziosi coi propri contribuenti, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
4. Non si procede ad accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento dell'imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del comma precedente.
5. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Sono soggetti passivi anche i possessori di immobili, di cui al precedente periodo, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a far data dalla stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 2 e 3, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso.
2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente regolamento, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non modificano la quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art.6 - Base imponibile

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - c) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
 - d) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri del comma 3 art. 5 del D.lgs. 504/92.
3. Per i terreni agricoli e per terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - i. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - ii. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni indicate al successivo articolo 7 del presente Regolamento.Le sopra citate riduzioni non sono tra di loro cumulabili.

Art.7 – Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

1. L'inagibilità o inabilità è accertata, su richiesta del contribuente, dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato.
2. Successivamente l'ufficio tecnico comunale ovvero, in caso di impossibilità di quest'ultimo, a mezzo di professionista appositamente incaricato, con spese a carico del proprietario dell'immobile, provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso il sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare. Nel caso sia confermato il diritto alla agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.
3. L'inagibilità o inabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art 3 lett. a) e b) del DPR n.380/2001 e s.m.i.).
4. Ai fini dell'applicazione della riduzione del presente articolo, dovranno essere valutati lo stato di conservazione:
 - a) strutture verticali , in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo,
 - b) delle strutture orizzontali, come i tetti, i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi,
 - c) della copertura,
 - d) delle scale.

Art.8 – Riduzione abitazioni concesse in comodato a parenti

1. A partire dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - Il contratto sia registrato;
 - Il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il presente beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Art. 9 - Determinazione delle aliquote e dell'imposta

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro i termini e con le modalità stabilite dal art. 13 comma 13 bis del DL 201/2011 e s.m.i.
2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
3. L'aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4 per cento. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.
4. Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento a favore:
 - a) degli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
 - b) degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società,
 - c) degli immobili locati.
5. Allo Stato è riservato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del DL 201/2011.

Art. 10 - Nozione di abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso di pluralità di pertinenze della stessa categoria sarà considerata tale quella comunicata all'Ufficio Tributi dal contribuente.

Art. 11 - Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale maggiore detrazione verrà riproporzionata in dodicesimi nel caso in cui in corso d'anno vengano meno le condizioni previste per la sua applicazione. A tal fine il mese durante il quale una delle due condizioni viene meno sarà computato per intero solo se la condizione che dà luogo alla detrazione si protrarrà per almeno quindici giorni. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

Art. 12 - Fabbricati equiparati all'abitazione principale

1. Sono equiparate all'abitazione principale come definita dall'articolo 8 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione:
 - a) le unità immobiliari: e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) sole per le annualità 2014 e 2015, le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Il trattamento di favore riservato alla abitazione principale si stende, anche, alle pertinenze, secondo le regole ordinarie, ovvero nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali previste C/6, C/2, C/7.
Il riconoscimento dell'assimilazione delle unità immobiliare definite al punto b) è subordinato alla presentazione della dichiarazione IMU entro i termini di legge, nella quale deve essere indicato l'immobile oggetto dell'assimilazione. Si stabilisce che, nel caso di mancata indicazione del fabbricato nella dichiarazione IMU, il Comune provvede d'ufficio ad individuare l'immobile da agevolare, col criterio della posizione e della rendita catastale più bassa.

2. Ai soli fini della detrazione, senza la maggiore detrazione prevista per i figli, sono equiparate ad abitazione principale e relative pertinenze gli immobili assegnati IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari).

Art. 13 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.
 - a decorre dal 2016, sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.lgs. 504/92, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 14 -Versamenti

1. L'imposta è dovuta dai soggetti per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata, oppure:
 - prima rata entro il 16 del mese di giugno, versando il 50% dell'imposta complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
 - seconda rata entro il 16 del mese di dicembre, versando il saldo dell'imposta complessivamente dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno di riferimento;
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 è possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
 - a. effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su istanza del comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi, in tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti dei soggetti passivi;
 - b. effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto;

- c. effettuati ad un comune diverso da quello competente, nel caso in cui venga data comunicazione dell'errore e sia possibile il recupero della somma stessa.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annui inferiori ad in euro 12,00.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU

Art. 16 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale in vigore. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 17 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Si rimanda all' art. 12 bis del Titolo III del Regolamento Generale delle Entrate Comunali per la dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.lgs. 446/97.

Art. 19 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 17, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori alla soglia fissata all'art 14, comma 7, del presente regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 20 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della legge 662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D.lgs. 23/2011, una percentuale del gettito I.M.U. (riscosso a seguito dell'attività di accertamento) è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

Art. 21 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla commissione tributaria competente per territorio, secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 546 del 31.12.1992 e s.m.i.
2. ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, come riformulato dal D.lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016, il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 22 - Funzionario Responsabile

1. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 23 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
- 1.bis Le modifiche al presente regolamento evidenziate entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.